

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sommario del Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 197/05)

I. Introduzione

1. L'8 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (in prosieguo: «la proposta»), trasmettendola nello stesso giorno al GEPD per consultazione. Il 19 gennaio 2012 anche il Consiglio ha inoltrato la proposta per consultazione.

2. Già prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto l'opportunità di fornire osservazioni informali su un progetto di testo. Il Garante accoglie con favore tale consultazione in fase iniziale ed è lieto di constatare che si è tenuto conto di alcune delle sue osservazioni.

3. La proposta mira a sostituire la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ⁽¹⁾, la quale rappresenta l'attuale base giuridica [insieme alla decisione di esecuzione della Commissione 2000/57/CE ⁽²⁾] per il sistema di allarme rapido e di reazione (in prosieguo EWRS). L'EWRS è gestito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (in prosieguo ECDC) ⁽³⁾ per conto della Commissione e viene utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri allo scopo di scambiare informazioni necessarie per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili a livello europeo. L'EWRS è stato impiegato con successo in diversi casi, quali SARS, influenza aviaria negli esseri umani e altre gravi malattie trasmissibili, rappresentando un importante strumento per la protezione della salute pubblica.

4. La proposta è intesa ad accrescere la cooperazione tra gli Stati membri in merito alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Essa, tra l'altro, estende il campo di applicazione dell'attuale EWRS, che ad oggi comprende solo le malattie trasmissibili, ad altre tipologie di minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresi i pericoli di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, suscettibili di diffondersi oltre i confini nazionali.

5. L'EWRS stesso è stato oggetto di un parere sul controllo preventivo emesso dal GEPD il 26 aprile 2010 ⁽⁴⁾. A seguito di tale parere, le garanzie in materia di protezione dei dati per l'EWRS sono nettamente migliorate. Tra l'altro, nel quadro della procedura di seguito dato, è stata anche adottata una raccomandazione della Commissione relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito dell'EWRS ⁽⁵⁾.

6. Il presente parere andrebbe letto alla luce dei progressi già compiuti e contiene alcune raccomandazioni per migliorare ulteriormente il livello di protezione dei dati ai sensi della proposta.

7. Il GEPD accoglie con favore i riferimenti al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE nel diciottesimo considerando e nell'articolo 18 della proposta, nonché il fatto che il riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati nell'articolo 18 includa attualmente tutte le modalità di

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

⁽³⁾ L'ECDC viene istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Disponibile sul sito Internet del GEDP: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf

⁽⁵⁾ GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31.

trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione della proposta. Il Garante, inoltre, approva le garanzie specifiche in materia di protezione dei dati per la ricerca di contatti illustrate all'articolo 18 o che devono essere adottate dalla Commissione.

8. Tuttavia, gli elementi della proposta indicati di seguito necessitano ancora o beneficerebbero di chiarimenti, ulteriori dettagli o altri miglioramenti dal punto di vista della protezione dei dati. Tali elementi sono costituiti da:

- ricerca di contatti,
- sorveglianza *ad hoc*,
- rapporto tra responsabile e incaricato del trattamento dei dati,
- periodo di conservazione; e
- misure di sicurezza.

9. Come osservazione preliminare, il GEPD rileva che diversi aspetti della proposta non vengono elaborati nel testo stesso, ma saranno oggetto di atti delegati e atti di esecuzione, come l'elenco delle malattie trasmissibili cui si applica la proposta⁽¹⁾ e le procedure per lo scambio di informazioni all'interno dell'EWRS⁽²⁾. Ulteriori aspetti saranno chiariti negli orientamenti e nelle raccomandazioni adottati dalla Commissione, quali gli orientamenti sulla protezione dei dati per l'EWRS⁽³⁾.

10. Gli atti delegati sono intesi a modificare e specificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (articolo 290 TFUE), mentre gli atti di esecuzione mirano a stabilire condizioni uniformi per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (articolo 291 TFUE). Sebbene i dati possano essere certamente regolati negli atti delegati e negli atti di esecuzione e tali disposizioni complementari si rivelino indubbiamente di estrema utilità, il GEPD raccomanda che anche la proposta stessa fornisca maggiori orientamenti in merito ad alcuni aspetti menzionati al punto 8, come illustrato di seguito.

II. Conclusioni

34. In generale, il GEPD suggerisce che alcuni elementi fondamentali, tra cui determinate garanzie essenziali in materia di protezione dei dati, debbano essere inclusi anche nel testo della proposta stessa. In aggiunta, si avverte l'esigenza di alcuni chiarimenti in virtù dell'estensione del campo di applicazione della proposta a ulteriori minacce per la salute oltre alle malattie trasmissibili, non sottoposte a una procedura di controllo preventivo e, inoltre, non discusse negli orientamenti.

35. Più precisamente, il GEPD raccomanda che la proposta:

- fornisca una definizione più chiara della ricerca di contatti, compresi inoltre gli obiettivi e il campo di applicazione, che potrebbe essere diversa per le malattie trasmissibili e altre minacce per la salute;
- definisca in modo più netto le modalità di determinazione dei soggetti da coinvolgere nella ricerca di contatti, le fonti da utilizzare per ottenere dati relativi ai contatti e le procedure di informazione nei confronti di tali soggetti circa il trattamento dei loro dati personali;
- includa alcuni criteri da utilizzare nel valutare se le misure per la ricerca di contatti sono necessarie e proporzionate;
- specifichi almeno le principali categorie di dati da trattare per la ricerca di contatti;
- precisi, per il sistema di sorveglianza *ad hoc*, il tipo di dati da sottoporre a trattamento e adotti misure volte a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, utilizzando ad esempio tecniche di anonimizzazione adeguate e limitando, per quanto possibile, il trattamento ai dati aggregati;

⁽¹⁾ Articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della proposta.

⁽²⁾ Articolo 8, paragrafo 2, della proposta.

⁽³⁾ Articolo 18, paragrafo 6, della proposta.

- chiarisca la relazione tra le reti di sorveglianza *ad hoc* e l'EWRS;
- offra delucidazioni sul ruolo dell'ECDC nelle reti di sorveglianza *ad hoc*;
- faccia luce sui compiti e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti dal punto di vista della protezione dei dati, al fine di ottenere la certezza giuridica in materia di controllo;
- stabilisca periodi di conservazione giuridicamente vincolanti almeno per la ricerca dei contatti;
- includa nell'articolo 18 un riferimento più specifico ai requisiti sulla sicurezza e la riservatezza dei dati.

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei
dati
